

Cass. pen. sez. I, del 24 marzo 2014, n. 13604

E' infondato il primo motivo di ricorso che intende proporre una ricostruzione alternativa in fatto non consentita in questa sede di legittimità, nonché indurre l'ipotizzata plausibilità della stessa, il che parimenti è operazione logica estranea all'ambito delle censure ammesse nel presente giudizio (cfr., tra le tante, da ultimo, Cass. Pen. Sez. 5°, n. 10411 in data 28.01.2013, Rv. 254579, Viola: "Il principio dell'oltre il ragionevole dubbio, introdotto nell'art. 533 Cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza e non può quindi essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello"). E' del tutto pacifico, invero, che questa Corte di legittimità deve verificare coerenza e logicità interne al tessuto argomentativo della sentenza impugnata e non sondare la praticabilità di eventuali ipotesi alternative variamente formulate.

Orbene, ciò posto, è di tutta evidenza come non vi sia legittimo spazio, in questa sede, alla riproposta tesi difensiva di una qualche intrusione ab externo nel sito informatico dell'imputato. Il punto è stato oggetto di attenta ed approfondita disamina da parte della Corte di secondo grado (anche valutando il contributo del teste P., giustamente ritenuto pressochè irrilevante), Corte che è giunta, in proposito, a conclusioni logiche e coerenti.

Va invero qui ribadito, da un lato, che la tesi difensiva (pur fornita di consulenza tecnica) propone solo una mera possibilità teorica, e non una prova certa e concreta, dall'altro che plurimi elementi valorizzati dai giudici del merito (v. la sentenza d'appello ai ff. 10 e segg.), concreti e logici, confortano in modo decisivo la ricostruzione accusatoria, e cioè la certa provenienza dei contenuti apparsi sul sito del P. proprio da costui. Del resto non è chi non veda tutta l'inverosimiglianza della tesi che vorrebbe che un soggetto, diverso dal P., ma a lui solidale nell'attacco alle parti lese ed a conoscenza dei fatti, gli procuri non gradite -e gravi - conseguenze nascondendosi in un sito estero. Altrettanto è a dire per l'ipotesi di una manovra calunniosa (che in questo caso dovrebbe provenire da soggetti vicini alle odierne parti lese) che si sarebbe servita di strada quanto mai tortuosa e tutt'altro che sicura, ma soprattutto idonea - ben prima d'ogni altro risultato (e cioè mettere nei guai il P.) - a diffondere presso tutti i visitatori del sito grave discredito proprio sulle stesse parti lese C. e B..